

NUOVI OBIETTIVI EUROPEI SUI RIFIUTI: TRA CARTE E L'AGIRE.

Di Alberto PIEROBON, Esperto ambientale e servizi pubblici

Diversamente dalla scienza che indaga un qualcosa di già dato (*positum*) nell'attività conoscitiva e financo operativa, riteniamo fertile assumere una prospettiva critica, in un pensiero - nè astratto, nè solo teorico - indagante i presupposti e le condizioni di possibilità di ciò che è "qualcosa"¹.

Qui il "qualcosa" sono i rifiuti nell'ambito della economia circolare (EC), non possiamo pensare ai rifiuti solamente nella loro esistenza materiale; i rifiuti vanno considerati altresì giuridicamente come individuati, discriminati/distinti, pur in salsa tecnica.

Qui le "cose" si mischiano e rischiano di confondere, dove risulta facile e fuorviante prendere solo quel che fa....."comodo".

Bisogna quindi affrancarsi dal neutro distacco scientifico che osserva e descrive quel "qualcosa", evitando l'appiattimento alle regole-adempimenti. Ogni scelta (professionale o non) coinvolge infatti l'intera esistenza, tutta l'anima².

E non sembri un fuor d'opera, esordire con l'affermare la prevalenza della tecnica (*techne*) sulla prassi (*praxis*), della produzione sulla pratica, dell'opera sull'azione. È il modo d'essere della fattibilità e manipolabilità tecnico-produttiva che non vuole essere imbrigliata sotto una forma politica.

Invero, ogni produzione di beni e prodotti (anche dei servizi) inizia teoricamente con una idea-modello di quel qualcosa (oggetto, cosa, bene, prodotto, etc.) che si intende produrre, controllando e prevedendo il processo nella sua ripetibilità, entro una logica strumentale, efficientistica e utilitaristica. Le imprese (private e pubbliche) adottano, pur nella varietà di metodi, questa impostazione-modello.

Ma per cambiare veramente le "cose" - nella polisemia del termine - va recuperata la dimensione innovativa dell'azione, l'imprevedibilità di una volontà (finalmente) libera/liberata che spezzi le catene causali (causa-effetto) e i sillogismi (premesse e conclusioni), per arrivare al.... "miracolo"! ³

Quando San Paolo predicava l'esperienza della *parousia* mostrava questo nostro vivere fuori dal tempo cronologico, nel diverso tempo caiologico che ci pone in un atteggiamento relazionale, uscendo, per l'appunto, dalla gabbia delle cause-effetto, cosiccome predeterminate da una idea-modello.

Ed è anche qui l'immaginazione che ci può aiutare, essendo essa "la facoltà di aver presente ciò che è assente" (H.Arendt).

La *governance* e la gestione dei rifiuti, come avviene per altre discipline, non può infatti trovare soluzioni dalle sole definizioni, che vanno interrogate assieme alle limitazioni, esclusioni, specificità, derogatorietà, istituti extra settoriali (penali, come civili, etc.), come pure col sapere non prettamente giuridico (es. norme UNI, regole tecniche), ma, fondamentalmente col pensiero critico che non si arresta alla considerazione ontica, arrivando alla differenza ontologica.

¹ La scienza lavora sulla base di paradigmi e quindi è limitata. Il principio di non contraddizione (di aristotelica memoria) trasforma l'agire in un fatto e nelle concatenazioni di cause-effetti, evitando (anche nell'idea-modello) l'imprevisto. Si comprende che sono fatti che corrispondono ai pensieri, ai quali è ricollegato il potere di chi "fa" e della sua responsabilità. In questo modo è "il di più" sfugge, nella selezione tra la pluralità che riduce le possibilità, arrivando alle alternative, con una scelta che nell'azione (intesa come prassi) operativamente converga decisionalmente in un "uno", spacciandolo come normalità, routine. Difatti, è l'eccezione che mostra ben altro e che insegna che la normalità è una invenzione, una comoda linea per discriminare tra accettabile e non accettabile, regole uguali e diverse, comportamenti tollerabili e non, rimedi fisiologici e interventi emergenziali, e così via. Sono aspetti, ognuno se ne avvede, gravidi di conseguenze - implicanti pratiche ed ermeneutiche - sui quali ci riserviamo prossimamente di intervenire.

² Peraltro l'intreccio fra comprensione e comportamento è essenziale anche per il professionista.

³ In proposito sia permesso rinviare a "Piano rifiuti: tra teoria e realtà", Azienditalia, n.3/2021. Wittgenstein era consapevole del miracolo in certe occasioni, fuori dalla consequenzialità logico-descrittiva, scorgendo l'inspiegabile ordine della indicibile meraviglia. Qui con Kant è la chimera della libertà che vale la pena di sognare.

Risuona il ritornello - fischiettato in modo mediocre da taluni politici, burocrati e pseudo esperti - dell'EC⁴, richiamandosi alla volontà e alle direttive europee: siamo forse al "Ce lo chiede l'europa"? Si sbandierano – non sempre perspicuamente - misurazioni e strumenti tra i quali il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU)⁵, nell'intenzione di rendere certa e coerente una pianificazione adeguata e aggiornata agli obiettivi europei e all'idea di EC, sia della governance che della gestione dei rifiuti in scala nazionale-regionale, ma guardando all'intero territorio nazionale, epperò in una visione che pare soffrire di una mentalità dirigistica di stampo statale-ministeriale⁶. Quindi ora chi e cosa deve fare? E, con particolare riferimento ai PRGRU e ai piani dei rifiuti speciali (RS)? Sono piani che vanno adottati, aggiornati, adeguati? Al minimo cosa devono essi piani prevedere? Cosa cambia rispetto a prima? Quali sono i tempi? Quali le procedure? Cosa debbono fare le Autorità d'Ambito, i comuni, i gestori, gli operatori che debbono tutti rispettare siffatti obiettivi?

Proviamo a dare una prima risposta, assumendo esemplificativamente il caso dell'imminente PRGRU siciliano⁷, per meglio lumeggiare l'applicazione dei nuovi obiettivi, la loro misurazione onde considerare gli effetti e la validità di un piano regionale alla luce delle nuove esigenze europee e nazionali⁸.

Anzitutto, quale informazione di contesto, nella regione Siciliana si osserva (sulla base di dati forse non sempre affidabili) una raccolta differenziata (RD) che è stata da sempre trascurata, mantenendosi un forte sbilanciamento impiantistico a favore delle discariche e degli impianti intermedi del Trattamento Meccanico Biologico (TMB). Grazie agli sforzi intrapresi da tanti comuni in questi ultimi 2/3 anni la RD ha compiuto un balzo, eccezion fatta per le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, per diverse ragioni che però abbassano di molto la media complessiva regionale. Comunque sia, nel 2019 la RD viaggiava sopra il 40% (quasi raddoppiata rispetto l'anno precedente: se le 3 città fossero "intonate" saremmo al 55% di media regionale di

⁴Come abbiamo cercato di delineare in "Nuova disciplina sui rifiuti: dalla responsabilità estesa del produttore, alla poscenza gestionale e tariffaria dei servizi pubblici locali, *Azienditalia*, n. 11/2020.

⁵ Sia concesso rinviare a: "Piani per la gestione dei rifiuti: metodi ed errori", *Azienditalia*, n. 8-9/2019; "Modelli, propensioni ed efficacia di piani e budget", *Azienditalia*, n. 4/2020; "Approcci e soluzioni non tanto giuridiche e non solo tecniche: flussi di rifiuti con lo stesso codice, tra servizi pubblici e non", *Azienditalia*, n. 5/2020 ed agli articoli ivi citati.

⁶ Cfr. Piano nazionale produzione e consumo sostenibili; Piano nazionale prevenzione rifiuti; etc.

⁷ Per lungaggini procedurali specifiche della normativa siciliana che impone - diversamente da quanto previsto a livello nazionale dall'art. 199, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove "L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo" - la sua validità, dopo un tortuoso procedimento che prevede l'adozione iniziale in giunta, il passaggio, preve osservazioni, in Commissione VAS (a tacere del Mattm e degli uffici di Bruxells), l'acquisizione dei pareri della competente Commissione Ars, dell'Ufficio Legale e Legislativo e della Corte di Giustizia Amministrativa Siciliana, infine approdando alla giunta, per poi venire approvato e pubblicato in forma di decreto del Presidente della Regione avente valore regolamentare. Non possiamo però sottacere (e gli addetti ai lavori ne sono ben consapevoli) che le vere questioni emergeranno in sede implementativa/applicativa del PRGRU, che è come un nascituro che va svezato e al quale occorre insegnare i primi passi, per poi camminare sulle proprie gambe: sul punto ci riserviamo un *focus*.

⁸ Il PRGRU che si è avuto modo, nel ruolo di Assessore regionale, di direttamente redigere/seguire/perfezionare in qualche mese (con adozione giuntale nel mese di dicembre 2018), in una situazione che si presentava, da subito, disastrosa, quantomeno per i dati/informazioni p.c.d. "inaffidabili"; l'assenza - dichiarata dai medesimi uffici assessorili - di risorse e di professionalità che potevano dedicarsi al nuovo Piano di gestione dei RU/RS, nella considerazione che i precedenti Piani, di fatto, erano inattuati o ricalcavano metodiche non pensate per la specificità siciliana, epperò inefficaci. Lo stesso dicasi per la sostanziale inattuazione della normativa regionale in materia (L.R. n.9/2010) e del suo sistema di *governance*, etc. Si è quindi voluto agire, tra altro, con riferimento alla specificità, alla casistica, agli errori, se non ai "pericoli" che viepiù emergevano in questa (per noi inedita) esperienza, ciò peraltro senza particolari aiuti, anzi con continui "step and go" burocratici e procedurali, e, non senza difficoltà di ordine anche politico. In proposito a fronte delle problematiche (vere o pretestuose che siano state) emerse, sono state formulate controdeduzioni anche con valore metodologico e di interpretazione/chiarimenti sulla base di contributi e lavori pubblicati dallo scrivente. A noi pare che l'impostazione risultante del nuovo PRGRU siciliano sia immodestamente, assai originale e, appunto, ritagliata sui problemi siciliani veri e concreti, fornendo - a noi pare - innovative e rapide soluzioni/rimedi (citasi, tra altri, la questione del rifiuto codice EER 191212). Riteniamo che siffatto approccio, metodica e contenuti forse potranno aiutare altre realtà, quantomeno rispetto alle apparenze e alle letture sulla pianificazione regionale e sulla gestione dei rifiuti che paiono essere ancora in gran parte standardizzate e semplificate (se non fotocopiate). Su quanto è accaduto/accadrà ci riserviamo di intervenire in una apposita ricostruzione, sempre in chiave tecnico-professionale.

RD); per il 2020, nonostante stillicidiche difficoltà e l'emergere di esogene contingenze (incendi, fermi impianti, sequestri, guasti, etc.), la RD sembra essere ulteriormente migliorata.

Per quanto riguarda gli accennati obiettivi europei sui rifiuti, di cui al c.d. "pacchetto delle 4 direttive"⁹, nella normativa domestica attuativa assumono particolare importanza il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 e il coevo D.Lgs. n. 121¹⁰.

Essi decreti indicano, nel tempo, gli obiettivi da raggiungersi e, in particolare, per il riciclaggio quelli di cui al nuovo art. 205-*bis* (Regole per il calcolo degli obiettivi); gli obiettivi dell'art 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) vengono calcolati con il peso dei RU prodotti e preparati per il riutilizzo o riciclati, il tutto da leggersi nel complessivo sistema anche degli obiettivi della RD di cui all'art. 205.

Ovviamente, il calcolo e/o la misurazione rilevano assai nel raggiungimento degli obiettivi¹¹.

Oltre ai ricordati obiettivi (percentuali, *sic!*) della RD di cui all'art. 250¹² la nuova disciplina recata dal D.Lgs. n.116/2020, che modifica il D.Lgs. n.152/2006, impone una proclività nel raggiungimento degli obiettivi della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (PxRR) dei RU, più esattamente: entro il 2020 il 50% in peso; entro il 2025 il 55%; entro il 2030 il 60%; entro il 2035 il 65%.

Sulla PxRR dei RU ci riserviamo un apposito approfondimento, stante la rilevanza e l'importanza dell'argomento. Peraltro, come vedremo, quanto si chiede di raggiungere nel calcolo degli obiettivi, a parte l'enfasi sulle (ancora da scerverare) operazioni di PxRR, viene confermata l'intelligibilità degli approdi di talune realtà regionali, che corrispondono ad esigenze di concretezza e di buon senso, oltre che di buona e sana amministrazione¹³.

Per cui il flusso di Rifiuti differenziati (Rdif) avviati a impianti di recupero/riciclaggio (operazioni "R" di cui all'allegato "C", della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006) va tracciato/quantificato come *input*, soprattutto nella processistica interna (*black box*) e quindi negli *output*. Ciò secondo criteri di effettività, obiettività, trasparenza, tracciabilità, etc.

Se quindi si ha un *input* di Rdif di 100 ed un *output* da lavorazione di materiali come recuperati/riciclati di 60, avremo – sempre teoricamente – che le varie perdite/scarti di processo ammontano, teoricamente, a 40 (invero non sempre corrispondenti alla materialità e non sempre misurabili). L'impianto in parola sicuramente è stato qualificato di "R", ma (almeno teoricamente)

⁹ Sono: 1) direttiva 2018/849/UE di modifica delle direttive 2000/53/CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile accumulatori e relativi rifiuti), 2012/19/UE (Raee, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); 2) direttiva 2018/850/UE di modifica della direttiva 1999/31/CE (discariche di rifiuti); 3) direttiva 2018/851/UE di modifica della direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti); 4) direttiva 2018/852/UE di modifica della direttiva 94/62/CE (imballaggi e rifiuti di imballaggio).

¹⁰ sul quale ultimo vedasi A.Pierobon-R.Quaresmini, "Economia circolare e discariche di rifiuti: prima lettura del d.gs. 3 settembre 2020, n.121: il bene del male?", L'Ufficio Tecnico, marzo 2021.

¹¹ Si calcola il peso dei RU con riferimento all'atto dell'immissione nella operazione di riciclaggio (comma 2 dell'art. 205-*bis*), in deroga al comma 1, il peso dei RU riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione, fermo restando le condizioni ivi previste. L'Ispra deve tener conto (comma 4), per gli obiettivi ex art. 181, comma 4, lettere "c", "d" ed "e" anche le quantità di rifiuti urbani biologici (RUB) raccolti in modo differenziato in ingresso agli impianti di trattamento della frazione umida, sia "computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto, materiale o sostanza riciclati" etc. Inoltre, i rifiuti che hanno cessato di essere rifiuti prima dell'ulteriore trattamento si considerano riciclati ove *ex post* ciò effettivamente avvenga. Mentre, "i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati" per gli obiettivi di riciclaggio (lett. "b"). E' però "possibile tener conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento" dei RU " a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di stabilità" di cui alla decisione di esecuzione UE 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019 (lett. "c"), ed è sempre possibile (come operazione transfrontaliera) computare in questi obiettivi ex art. 181, comma 4, lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" per i rifiuti raccolti e inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento (lett. "d"). Altresì è possibile computare i rifiuti esportati fuori dalla UE per la preparazione per il riutilizzo o riciclaggio solo se soddisfano gli obblighi dell'art. 188-*bis* e in conformità al Regolamento CE n. 1013/2006 nell'equivalenza trattamento a diritto ambientale UE (lett."e").

¹² Aggiungasi l'allegato "E" alla cit. Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 laddove si precisano gli obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per specifici materiali contenuti però nei soli rifiuti di imballaggio.

¹³ Vedasi le numerose casistiche, ancora attuali e valide, anche metodologicamente parlando, nel nostron "Ho visto cose. Tutti i trucchi per rubare in Italia raccontati da un manager", Milano, 2017.

cambia tutto se, ad esempio, a fronte di 100 Rdif trattati esce per lo smaltimento (operazioni “D” di cui all’“B”) una quantità 52 di rifiuti, di cui 40 riconducibili a “R” e il “resto” a perdite/scarti (anche queste da collocare tra “D” e “R”). In tal caso l’impianto - oltre l’etichetta giuridica-autorizzativa - è di fatto un impianto di smaltimento “D”, non di recupero “R”. Con più conseguenze di vario ordine, anche fiscale.

Parimenti, per i flussi di Rifiuti indifferenziati (Rind) avviati a impianti (intermedi e/o finali) “D” ove una parte può essere recuperata (“R”), anche qui si dovrà tenere conto nel conteggio complessivo - non solo dell’effettiva gestione e della sua qualificazione - dei flussi ivi rinvenienti e, di volta in volta (con criterio casistico, con la regola del “caso per caso”), inseribili nelle categorie di rifiuti “D” o “R”: non fermandosi cioè al quanto viene “battezzato” in ingresso di impianto, o prima ancora.

Si arriva così a comprende una ovvietà (epperò molti cosiddetti “esperti” sembrano appollaiati sulle nuvolette nirvaniche), ovvero che le operazioni “D” e “R” non solo si relazionano tra loro, ma si confondono, si ibridano, sovvertono la realtà fattuale e giuridica. L’agire è equivoco per sua struttura e a vari livelli, rimane ambigua anche quando le conseguenze relazionali vengono semplificate e contrapposte, quali: vero/falso; bene/male; giusto/ingiusto¹⁴. Questo lo conoscono bene gli addetti ai lavori e ancor più la criminalità organizzata.

È il pensiero critico che reinterpreta in chiave ontologica questa realtà e/o la sua narrazione, dove i flussi dei rifiuti esistenti - ma pure quelli “fantasma” - possono essere “percolanti”, cioè che passano e non passano, tra “D” e “R” e viceversa, ma non solo.

Uno, tra diversi casi, è quello sintomatico del rifiuto p.c.d. “anfibologico” codificato EER 191212, il quale, come abbiamo rilevato e ripetuto in più occasioni, assume diverse conseguenze a seconda che venga qualificato dal produttore come RU o RS; se fuoriesce o non dal regime della autosufficienza bacinale (non solo come smaltibile/recuperabile); se rientra o meno nel perimetro del servizio pubblico, etc.¹⁵

Volendo, come detto, “testare” queste novità utilizzando i dati del Piano della regione siciliana¹⁶ il materiale c.d. “pronto” al recupero e al riutilizzo è stato nel 2019 pari al 37,77% su una RD del 40,04%, la differenza è costituita dai sovralli/scarti dei processi.

In generale, i Rind col 54,47% in peso dei RU totali (RT) avviati in discarica sono 1.208.641 t/a, il che, di primo acchito,

profila una situazione pessimistica rispetto all’obiettivo della riduzione dei rifiuti urbani in discarica che entro il 2035 devono arrivare al massimo al 10% ex art. 1, comma 1, lett. “d” del D. Lgs. n. 121/2020. Vedremo che nella pianificazione effettuata (nuovo PRGRU 2018-2021) ciò viene superato e pure trova soluzione.

Negli obiettivi da raggiungere, come quantità di rifiuto a PxRR entro il 31/12/2025 (55% in peso di talune tipologie) - assumendo il valore minimo della RD al 65%, come previsto nel PRGRU siciliano - con un RT di 2.218.951 t/a - *rebus sic stantibus* - dovrebbero arrivare a: Rind per 825.894 t/a e i Rdif per 1.393.057 t/a. Più esattamente i limiti delle quantità di rifiuto avviabili a “D” e/o “R”, sembrano dai calcoli risultare: per “D” di t/a 855.604 e per “R” di t/a 1.220.262, con perdite di peso per 143.086 t/a.

Tralasciamo, in questa sede, le altre tipologie di rifiuti che sfuggono a questa computazione, per effetto di classificazioni e qualificazioni di stampo tecnico-giuridico, che (come si capisce) spostano

¹⁴ In proposito si veda il bel libro di A.Fabris, *Etica e ambiguità. Una filosofia della coerenza*, Brescia, 2020, pag. 25.

¹⁵ In proposito, non dal ultimo, nell’ebook G.Angelucci-A.Pierobon, *Rifiuti ed emergenza sanitaria: gestione finanziaria e riflessi sulla tariffazione. Rifiuti nel periodo coronavirus. Flussi degli urbani indifferenziati, dei sanitari, degli speciali. Tutte le problematiche e soluzioni*, Milano, 2020.

¹⁶ Si ringrazia il dott. C. Caruso responsabile della SRR città metropolitana di Catania per la elaborazione e computazione dei dati qui utilizzati con riferimento ai flussi dei rifiuti della regione siciliana in uno con i dati del nuovo PRGRU.

i perimetri - non solo gestionali - dei RU/RS, anche nell'emersione dei cosiddetti "punti di fuga"¹⁷, a tacer d'altro¹⁸.

Come già attenzionato, sia i flussi dei Rind/Ridif presentano quote dei propri rifiuti "D" e/o "R" anche nei processi secondari e accessori/corollari a quelli principali, come pure - il che sembra essere ancora ignorato da molti - quote derivanti dalle attività connesse ai servizi di raccolta, stoccaggio, trasporto, movimentazione, etc.

Si debbono poi come dire... "appaire" i macro obiettivi, quantomeno quelli della percentuale di RD (art. 205) e del peso dei rifiuti (art. 205-bis)¹⁹: per cui si avrà che applicando i criteri della RD (ex criteri di cui al DM 2016) sui RT assunti storicamente (senza considerare la prevenzione e la riduzione che consentono di essere ancora più prudenti nei calcoli, assumendosi il *worst case*) di 2.218.951 t/a si avrà Rind 998.528 t/a (45%) e Rdif 1.220.423 t/a (55%) invece, al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.181, comma 4, lett. "c" (55%) con uguale RT, si avrà, nella ipotesi di calcolo, Rdif avviato a "D" per 825.894 t/a (37,22%) e Rdif a "R" per 1.393.057 t/a (62,78%).

In ogni caso la RD va effettuata entro l'01/01/2022 almeno per le seguenti tipologie: carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili. La RD è altresì imposta per i rifiuti organici, imballaggi, Raee, pile e accumulatori, ingombranti (materassi e mobili): cfr. comma 6-*quater* dell'art. 205. Ogni PRGRU deve perseguire questi obiettivi, in vari modi sui quali non è qui il caso di intrattenerci.

Come altrove disaminato, nello sfondo (assumente rilevanza non solo concettuale) della consapevolezza per la quale una tipologia di rifiuto, una "parte" (dei RU/RS) si relaziona alle altre tipologie di rifiuto (altre parti di RU/RS, altre tipologie, altre utenze, etc.) in un "tutto" (gli insiemi dei RU/RS, che portano all'insieme degli insiemi, però come "ritagliato" dalla p.c.d. "teoria dei rifiuti") che cambia non solo nel suo rapporto (cfr. i percolamenti, le sirresi, etc.) ma anche, come accennato, per effetto degli intrecci normativi e dei portati tecnici (ad esempio le norme/regole tecniche) come pure, appunto, nel ritagliarsi teorico della realtà²⁰.

Entro il 2030 si impone l'obiettivo del 60% in termini di peso dei rifiuti recuperabili/riciclabili ex art. 181, comma 4, lett. "d" del cit. D. Lgs. n. 116/2020, per cui, nella esemplificazione in esame, i Rind sono stati stimati in 697.194 t/a e i Rdif in 1.521.757 t/a. Considerando le perdite e i passaggi "D"- "R": su RT di 2.218.951 t/a, come "D" abbiamo il 34,57% (767.220 t/a), come "R" il 60% (1.330.942 t/a) mentre le perdite di processo ipotizzate il 5,43% (120.789 t/a).

Il successivo *step* al 2035 degli obiettivi ex lett. "e" del comma 4 dell'art. 181 del D.Lgs. 116/2020, porta il Rdif a 1.651.343 t/a, e il Rind a 567.608 t/a, rispetto al RT di 2.218.951 t/a il 37,003 % va a "D"; il 56,90 % a "R" con il 6,06 % delle cc.dd. "perdite di peso".

Epperò, come già notato, sempre entro il 2035, la quantità di RU collocati in discarica va ridotta al massimo al 10% del totale in peso dei RT, ossia per massime 221.895 t/a.

Possiamo quindi, sin d'ora, ipotizzare più soluzioni impiantistiche tra "D" e "R", anche parzialmente sostitutive, ad esempio col recupero energetico ("R1") al posto dello smaltimento in discarica o in inceneritori (operazioni "D"), ad esempio riferendosi alla capacità di trattamento di 678.219 t/a, mentre il conferimento in discarica (assumendo l'ipotesi del TMB con la produzione di

¹⁷ Il punto di fuga è un esistente/inesistente che sfugge all'imposizione delle regole (potrebbero essere, ad esempio, le relazioni tra RU/RS, tra più tipologie di rifiuti, tra il percolato e i rifiuti processati, tra i fanghi e i rifiuti umidi *input*, etc.). Il punto di fuga appare e inappare, è solo indicabile, essendo fuori dal luogo (delle caselle, delle classificazioni, dei discorsi). La strategia di individuazione richiede una conoscenza e un agire perlopiù inedito.

¹⁸ tema che prossimamente affronteremo, *funditus*, non rientrando esso nell'economia del presente scritto.

¹⁹ In realtà occorre contemplare, se non far nidificare, altri obiettivi settoriali o specifici, che comunque non sembrano (laddove applicati) inficiare l'analisi *de qua*.

²⁰ In proposito rinviasi a "Piano rifiuti: tra teoria e realtà", cit.

scarti del 23% dello *input*)²¹ potrà essere di 155.990 t/a, rispettandosi il limite del 10% in peso dello RT avviabile a discarica (operazione “D1”)²².

Quindi si ricorre a *trade-off* od a quali altre soluzioni? In un sistema che utilizzerà sincronie-diacronie, freno-acceleratore, non solo dei servizi e degli impianti intermedi e finali, ma pure dei vari passaggi, evidenti o rizomatici che siano. Insomma è una bella sfida questa, non certo risolvibile con sistemi o mentalità ingegneristiche, anzi!

Infine, l’art. 198-*bis*, comma 2, fissando macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le regioni e le provincie autonome si attengono nell’elaborazione dei PRGRU di cui all’art.199, il cui comma 8 recita “la regione approva o adegua il Piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma nazionale di cui all’art. 198-*bis*, a meno che non siano già conformi nei contenuti e in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i Piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento restano in vigore i Piani regionali vigenti”. E, il primo periodo del comma 5 del cit. art. 198-*bis* stabilisce che “In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione”.

Ne viene che il termine massimo per gli adeguamenti richiesti dalla recente normativa è di 36 mesi, escludendosi i piani che già garantiscono il raggiungimento degli obiettivi europei²³.

Conclusivamente, recuperando quanto in esordio, ribadiamo che le “cose” in esame (rifiuti) di per sé non appartengono all’ordine naturale delle “cose”, la realtà va quindi reinterpretata con altri ragionamenti, non solo torcendo le categorie e i concetti, bensì recuperano la vita e l’esperienza concreta, proprio per “agire” fuori dal meccanismo della prevedibilità della causa-effetto, del già pensato. Arriviamo quindi all’impensato per poi tornare ad operare in modo innovativo e creativo, fuori dalle *routines*.

Ed è qui la Politica che, oltrepassando l’aridità e la limitatezza dei calcoli e delle tecnicità come pure rifuggendo dalle cc.dd. “teco-élite” (anche mediatiche), nel suo “dover essere”, nella sua auspicabile visionarietà, dovrà condurre alla più acconcia realizzazione degli obiettivi europei e nazionali, fuori da una visione semplicistica e di mero adempimento.

Il tutto in un progetto/piano e loro attuazione, dove le soluzioni, come visto, non possono essere manichee (“D” o “R”), bensì recuperando “Il di più” (lo *et-et*, piuttosto che l’*aut-aut*), non solo dell’economia circolare, sulla quale ultima meriterebbe riflettere e agire in modo meno superficiale. Occorre andare controcorrente, rischiando impopolarità o l’incomprensione, per non uniformarsi agli slogans, per evitare le chiacchiere, recuperando la qualità delle relazioni.

²¹ L’ipotesi degli scarti del 23% da *output* TMB, portano alla quantità di 179.914 t/a, per cui anche in questo caso si rispetta il limite massimo del 10% ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n.121/2020.

²² Ove si decida di ricorrere alla operazione di recupero “R1”, evitando gli impianti intermedi (i TMB: ad es. nella tecnologia di un termovalorizzatore di “forno a griglia”) la capacità trattabile, per i calcoli effettuati, potrebbe essere di 782.235 t/a (anche dopo i processi di selezione) evitando lo smaltimento (D1). Anche qui attenzione, non si può ragionare in modo meccanico e su formule sganciate dal “vissuto” gestionale.

²³ Se poi gli Egato e i Comuni non sono/saranno in grado di provvedere, si dovrà intervenire quantomeno in sede di programmazione, in una regia di sovrambito, utilizzando più leve, che non sono meramente giuridiche e/o provvedimenti. Purtroppo a noi sembra imperare una sorta di pragmatismo che propina il successo pratico quale criterio di verità, dove l’efficienza diventa un valore. Non deve però sfuggire che in tal modo si perde la potenza creativa, appunto.... “il di più”!